



Breve commento alla Circolare INPS n°40 del 2011 di Michele Regina

La Circolare n°40 del 2011 dell'INPS fa il punto sulla contribuzione dovuta per il 2011 dai datori di lavoro.

Il DM interministeriale del febbraio 1996 ha elevato al 32% la contribuzione per il FPLD (fondo pensione lavoratore dipendente) con contestuale riduzione delle percentuali dovute per TBC (0,14%) indennità economiche di maternità (0,57%), CUAFF (3,72%) per non incrementare il costo del lavoro.

Nei casi in cui il ragguaglio al 32% non è stato possibile, era stabilito che dal 1° gennaio 1997 vi doveva essere un incremento biennale dello **0,50%** a carico del datore di lavoro.

Pertanto a decorrere dal gennaio 2011 i datori che si trovano nelle condizioni di cui sopra, devono aumentare l'aliquota a loro carico di un ulteriore 0,50% per arrivare all'aliquota complessiva dovuta a tale data pari al 33% (per quanto concerne l'ulteriore **0,70%** da Gescal e lo **0,30%** per quanto stabilito dalla legge 296/2006).

Per quanto riguarda la CIG e Mobilità la legge 220 del 2010 ha stabilito la proroga al 31.12.2011 dei relativi trattamenti per le imprese commerciali e agenzie di viaggio con oltre 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con oltre 15 dipendenti.

Tali datori di lavoro sono tenuti pertanto, nel corso del 2011, al versamento delle contribuzioni pari allo 0,90% e 0,30% anche per il 2011 senza alcuna soluzione di continuità rispetto al 2010.

Per il 2011 la misura compensativa per la destinazione del TFR a previdenza complementare è pari allo 0,25%.

La Circolare tratta degli incentivi prorogati per il 2011 per le assunzioni dei lavoratori disoccupati percettori delle relative indennità e ricorda che per le relative applicazioni si dovrà attendere per il 2011 l'apposito **decreto** congiunto Lavoro ed Economia.

La legge di stabilità per il 2011 tratta delle retribuzioni incentivanti di secondo livello ai fini degli sgravi contributivi e conferma, nel rispetto della relativa disciplina, ai fini della relativa applicazione l'emanazione dell'apposito decreto ministeriale che stabilirà le modalità operative per il 2011.

Tra le altre precisazioni importanti della detta circolare appare di rilievo quella relativa alle indennità risarcitorie per la conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.

L'Inps precisa che l'indennità onnicomprensiva prevista dalla legge 183/2010 (da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 12) è da considerare **esclusa** dall'imponibile contributivo.